Proc RG 4/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA

riunito in camera di consiglio nella persona dei Sigg.

Dott. ssa Lorena Canaparo	Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi	Giudice
Dott. ssa Maria Laura Morello	Giudice del.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di concordato preventivo n 4/2016 promosso da:

[redacted]

rilevato in fatto e in diritto,

che il piano prevede il pagamento integrale delle spese di procedura, prededucibili, dei creditori con privilegio generale e speciale nei limiti di quanto realizzabile dai beni garantiti;

premesso che, con ricorso depositato in data 11.10.2016 [redacted] ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161 VI c L fall , cui è seguito il deposito del piano che prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e prededucibili, il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio generale e speciale nei limiti di quanto realizzabile sui beni sui quali insiste la garanzia, mentre per quanto concerne i creditori chirografari veniva indicato che la percentuale di pagamento indicata rappresenta però una mera prospettazione rispetto alla quale la [redacted] non assume – se non per il rispetto della percentuale minima del 20% di cui al novellato articolo 160 ultimo comma L.F. – alcun impegno con tutto quel che ne consegue in termini di valutazione di eventuali profili di inadempimento della proposta stessa.

L'alea pertanto di un realizzo dei beni inferiore a quello prudentemente prospettato dal ricorrente ed attestato come conseguibile dall'asseveratore, ricade sui creditori pur nel rispetto, come detto, del

Firmato Da: MORELLO MARIA LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c14f - Firmato Da: CANAPARO LORENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bc099c172c0383e8e02f69bf99aa7ec

limite inferiore al 20% introdotto dall'ultimo comma del novellato art.160 L.F. (così modificato dal D.L. n.83 del 27 giugno 2015).

Il Piano in cui tale proposta si articola consiste nella liquidazione di tutto il patrimonio, immobiliare e mobiliare di [redacted] secondo un orizzonte temporale non inferiore a 48 (quarantotto) mesi.

L'orizzonte temporale di esecuzione del Piano è stato stimato in considerazione della composizione del patrimonio ceduto prevalentemente costituito da beni immobili e dal credito vantato nei confronti della [redacted] (beni e diritti che insieme rappresentano oltre l'80% del totale dell'attivo concordatario) il cui patrimonio, è essenzialmente formato da immobili finiti destinati alla vendita;

che sono state individuate due classi di creditori chirografari, composte ciascuna da un unico creditore: eredi di [redacted]

che la soddisfazione dei primi a seguito della autorizzata transazione comporta la retrocessione di immobile sito in Savona via dei Mari nn 2r e 4r e quella del secondo la cessione dei titoli obbligazionari depositati a garanzia dell'obbligo fideiussorio assunto dalla banca nei confronti degli [redacted]

che la terza classe è composta da tutti i restanti creditori chirografari ;

che la prospettiva di realizzo risulterebbe quantomeno superiore al 50% per tutte le classi come e` stato indicato dal Commissario Giudiziale nella sua relazione depositata ai sensi dell'art. 172, r.d. 16.3.1942, n. 267, con la precisazione dell'alea sopra riportata;

che il concordato preventivo e` stato positivamente approvato, riportando la maggioranza prevista dall'art. 177, r.d. 16.3.1942, n. 267 relativamente ad un concordato che prevede la suddivisione in classi, in considerazione delle manifestazioni di voto rese nel corso dell'adunanza dei creditori e di quelle pervenute entro il termine di cui all'art. 178, ult. co., r.d. 16.3.1942, n. 267;

che nessun creditore ha proposto opposizione ne´ vi sono manifestazioni di dissenso da parte di creditori o di altri interessati;

che nelle more sono intervenute autorizzazione alla vendita di cespiti immobiliari da parte del Tribunale,

che il Commissario giudiziale ha depositato il proprio motivato parere ai sensi dell'art. 180, 2o co., r.d. 16.3.1942, n. 267, in senso favorevole, confermando ''la veridicita` dei dati", pur manifestando, in prospettiva prognostica, alcune perplessità sulla tempistica di realizzazione della transazione con [redacted] che ha portato ad un aumento del fondo rischi ed oneri , pari ad € 550.000,00,

rilevato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cfr. Cassazione SS.UU. n. 1521/2013) *in tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il*

Firmato Da: MORELLO MARIA LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c14f - Firmato Da: CANAPARO LORENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bc099c172c0383e8e02f69bf99aa7ec

controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti e che il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro."

rilevato che il piano non sia manifestamente irrealizzabile e che, dunque, questo collegio non possa sindacare la probabilità di successo economico riservata al ceto creditorio di cui, comunque, viene prevista una soddisfazione, all'esito delle operazioni di liquidazione, non irrisoria.

Ritenuto, pertanto, che nulla osti all'omologazione del concordato, approvato dal ceto creditorio, essendosi positivamente verificata la conformita` alla legge della procedura svolta, il regolare formarsi della maggioranza prevista, la fattibilita` della proposta concordataria sulla base di un giudizio prognostico allo stato formulabile.

Ritenuto che la attività di liquidazione del patrimonio aziendale giustifichi l'attribuzione delle operazioni di liquidazione ad un liquidatore giudiziale, il quale procedera` alla liquidazione dei beni con le modalita` determinate in dispositivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 180, 181, r.d. 16.3.1942, n. 267

Omologa il concordato preventivo proposto da [redacted],

nomina giudice delegato la dott.ssa Maria Laura Morello

nomina commissario giudiziale il dott Federico Mariani con studio in Genova

nomina liquidatore giudiziale la dott.ssa Maria Grazia Siccardo con studio in Savona.

Nomina il Comitato dei creditori nelle persone dei seguenti creditori appartenenti rispettivamente alla categorie delle banche , dei professionisti e dei fornitori:

[redacted]

Stabilisce per l'adempimento e l'esecuzione del concordato i termini previsti in proposta;

Prevede le seguenti modalita` della liquidazione:

Firmato Da: MORELLO MARIA LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c14f - Firmato Da: CANAPARO LORENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bc099c172c0383e8e02f69bf99aa7ec

il liquidatore provvederà alla liquidazione dei beni mediante procedura competitiva ai sensi degli artt. 107 e ss. l.fall.;

il Commissario giudiziale ed il Liquidatore dovranno tenere informato il Comitato dei creditori ed il Giudice delegato in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante relazioni periodiche ogni tre mesi in punto svolgimento dell'attivita` ;

le somme ricavate dalla liquidazione dovranno essere depositate su libretto bancario intestato alla procedura con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato;

il Liquidatore dovra` registrare ogni operazione contabile in apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice delegato;

ove la liquidazione dei beni prevista nel piano richieda l'eventuale nomina di Avvocati, coadiutori e Consulenti tecnici il Liquidatore dovra` richiedere l'autorizzazione al Giudice delegato che provvedera` all'autorizzazione delle azioni giudiziali strettamente necessarie per l'esecuzione del piano omologato ed alla liquidazione dei compensi.

Per le eventuali transazioni il Liquidatore dovra` chiedere l'autorizzazione del Giudice delegato;

il liquidatore dovrà dare attuazione alle transazioni già stipulate;

il commissario ed il liquidatore provvederanno al pagamento dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari, previo progetto di ripartizione con parere del comitato dei creditori. I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente degli stessi.

Ordina che si provveda a dare pubblicità al presente provvedimento nelle forme di legge.

Savona, 27.12.2017.

Il Giudice estensore — Il Presidente

(dott. ssa Maria Laura Morello) — (dott.ssa Lorena Canaparo)

Firmato Da: MORELLO MARIA LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c14f - Firmato Da: CANAPARO LORENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bc099c172c0383e8e02f69bf99aa7ec